

PROCEDURA ACQUISTI SOTTO SOGLIA

Il nuovo sistema normativo dettato dal D. Lgs n°50/2016 introduce importanti innovazioni, sia di carattere generale e di principio, sia di carattere procedurale e contiene rinvii alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la sua attuazione (si allega la Linea Guida principale ma si invita alla consultazione completa sia del D. Lgs 50/2016 che delle restanti Linee Guida).

Il nuovo codice regola in particolare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e per gli acquisti di valore inferiore ai 40.000€ sottolinea i principi regolatori di riferimento richiedendo trasparenza e motivazione nelle scelte.

In particolare l'art. 36 prevede al comma 2 *"Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità:*

-a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

-b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...".

Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti devono garantire il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e di rotazione.

Alla luce di quanto sopra espresso possono essere effettuate procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi previsti dagli art. 29 e 30 del D. Lgs n°50/2016, così come meglio esplicitati dalla sopra riportata indicazione dell'ANAC.

L'espressa previsione normativa impone l'adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente, in particolare, esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l'affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie ed impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

Il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. E' necessario altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentendo la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Come suddetto dall'art. 36, comma 2, lett. a) la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata e quindi deve dare dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

La procedura si avvia con una determina a contrarre che deve contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La procedura si completa con una determina di aggiudicazione contenente una adeguata motivazione circa la scelta del contraente affidatario individuato.